

Ricorso proposto il 26 febbraio 2001, dalla SA Eduardo Vieira e dalla Vieira Argentina SA contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-44/01)

(2001/C 134/56)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 26 febbraio 2001 la SA Eduardo Vieira e la Vieira Argentina SA, con sede in Pontevedra (Spagna), rappresentate dal sig. Ramón Garcia-Gallardo e dalla sig.ra Dolores Dominguez Pérez, letrados en ejercicio, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- ordinare alla Commissione di pagare alle ricorrenti un indennizzo per i danni derivanti dal ritardo nel pagamento di una parte dell'aiuto;
- condannare la Commissione a pagare alle ricorrenti tutte le spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso viene proposto da due società armatrici di battelli pescherecci alle quali, nell'ambito di un accordo di pesca stipulato tra la Comunità e la Repubblica argentina, la Commissione concesse nel 1995 una sovvenzione per l'esportazione in Argentina di un battello peschereccio battente bandiera comunitaria a una società mista comunitaria-argentina. A questo riguardo, le ricorrenti affermano che dopo più di cinque anni dalla costituzione della società mista l'istituzione convenuta non solo continua a non pagare il residuo saldo dell'aiuto, pari a EUR 432 846,28, ma pretende addirittura il recupero di quanto già pagato ai beneficiari.

L'oggetto del presente ricorso consiste esattamente nel reclamare dalla Commissione i danni prodotti alle ricorrenti per il ritardo nel pagamento del residuo saldo dell'aiuto. Le ricorrenti precisano a questo riguardo che la Commissione non ha mai considerato necessario sospendere l'aiuto, e che non si è mai rivolta alle beneficiarie comunicando loro una sospensione formale. Di fatto la convenuta ha dato direttamente corso a un procedimento di riduzione, e la sospensione del pagamento dell'aiuto ne è stata la conseguenza.

A sostegno delle loro domande le ricorrenti deducono:

- errore di diritto, nella misura in cui la Commissione pretende che la base legale, per l'inizio di un procedimento di riduzione sia il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾. Al contrario, le ricorrenti ritengono che tale base legale non sia applicabile alle società miste costituite ai sensi dell'accordo CE/Argentina. Tale errore di base legale incide anche sul quantum della riduzione dell'aiuto.
- Violazione totale da parte della Commissione del regime giuridico applicabile alle società miste armatrici di pescherecci che essa stessa propose a protezione dell'accordo di pesca con l'Argentina, con riferimento sia all'erronea applicazione del procedimento generale, sia all'assenza di una decisione di sospensione della sovvenzione finanziaria.
- Violazione da parte della convenuta dei doveri di diligenza e buona amministrazione, nonché del suo obbligo di provvedere in termini ragionevoli.
- Violazione dei diritti di difesa di una delle ricorrenti, in quanto la Commissione mai ha notificato alla Vieira Argentina SA l'intenzione di ridurre l'aiuto, né tanto meno di sospenderlo nel corso del procedimento.

⁽¹⁾ GUL 374, del 31.12.1988, pag. 1.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2001, dal sig. Sanders e altri contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-45/01)

(2001/C 134/57)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 febbraio 2001 il sig. Sanders e altri, rappresentati dal sig. Ian Hutton, dello studio Monckton Chambers, Londra (Regno Unito), hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.